

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 1.

Inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato o posto a disposizione presso gli uffici regionali, ivi compreso quello previsto dall'articolo 15 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 48.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Nei posti vacanti dell'organico regionale potrà essere inquadrato in ruolo, previo nulla-osta dell'Amministrazione di provenienza, a domanda da prodursi al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il personale in servizio, in posizione di comando presso gli uffici regionali in data antecedente all'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30, anche ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 48, nonché il personale posto a disposizione della Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1981, n. 55.

Art. 2

All'atto dell'inquadramento nei ruoli regionali del personale di cui al precedente articolo, viene conservata la posizione giuridica ed economica acquisita, a norma dell'articolo 12 - primo comma - della legge regionale 30 luglio 1984, n. 30.

In particolare i dipendenti delle amministrazioni statali e degli enti portuali verranno inquadrati rispettivamente in conformità alla tabella di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 20, come modificata dall'articolo 36 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 e alla tabella di equiparazione allegata alla presente legge.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

ALLEGATO alla legge regionale relativa a:

«Inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato o posto a disposizione presso gli uffici regionali, ivi compreso quello previsto dall'articolo 15 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 48».

Tabella di corrispondenza fra qualifiche funzionali del personale - ai sensi della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 - e i livelli del personale degli enti portuali

QUALIFICHE FUNZIONALI	LIVELLI
Dirigente regionale	VII-VIII
Funzionario	VI
Istruttore direttivo	V
Istruttore	IV
Collaboratore professionale	—
Esecutore	III
Operatore	II
Ausiliario	I
Addetto alle pulizie	—